

## ALLEGATO A

**Linee guida per l'attuazione del Piano straordinario regionale quinquennale per la gestione e il contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*) ai sensi dell'art. 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e del D.M. 13 giugno 2023**

### PREMESSA

La specie cinghiale è ubiquitaria in tutto il territorio agro-forestale regionale, seppur con differente densità, coinvolgendo anche molte aree urbanizzate in ambito rurale e nei centri urbani.

Il Piano deve perseguire un consistente aumento del prelievo di cinghiale rispetto al prelievo medio delle annualità precedenti, coerentemente con il documento *Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione* e con il *Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021*.

Con l'approvazione del *Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) - 2023-2028*, previsto ai sensi dell'articolo 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112 di conversione del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, e firmato il 7 settembre 2023 dal Commissario Straordinario per la peste suina africana, vengono posti per la Regione obiettivi di prelievo superiori a quelli contenuti nel *Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa)* (PRIU 2022).

La realizzazione del Piano straordinario nelle diverse annualità e nei quantitativi previsti deve necessariamente essere valutata secondo criteri adattativi, tenendo conto delle risposte della popolazione di cinghiale ai prelievi effettuati/previsti ed agli altri fattori che possono influire sulla loro dinamica. Tra i parametri che annualmente debbono essere valutati e sul cui andamento è importante basare le eventuali modifiche ai piani annuali, si evidenziano i seguenti:

- 1) valutazione dello sforzo di prelievo (rapporto tra il numero di capi prelevati ed il numero di giornate di caccia/controllo effettuate, anche in relazione agli operatori coinvolti, alle aree di prelievo e alle metodologie adottate);
- 2) valutazione dei tassi riproduttivi annuali (per esempio, numero di feti/femmina; rapporto tra striati/adulti nel periodo primaverile/estivo) rilevati attraverso dati di prelievo e osservazioni sul campo;
- 3) andamento della popolazione attraverso metodi di conteggio campione (fototrappolaggio, line- transects, censimenti a vista, uscite di caccia, dati biometrici) secondo un preciso programma di monitoraggio
- 3) valutazione del numero di sinistri stradali in cui è coinvolta la specie e loro *trend* inter-annuale; 4) andamento dei danni cagionati da cinghiale alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo.

## 2. SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'INTERVENTO DI CONTROLLO

La realizzazione del Piano è attuata mediante prelievo venatorio e interventi di controllo, senza restrizioni organizzative e/o strutturali.

Gli interventi di controllo della fauna selvatica e della specie cinghiale possono essere richiesti dai seguenti soggetti:

1. per il controllo della fauna selvatica in ambito urbano: sindaci dei comuni della regione, anche su segnalazione dei cittadini;
2. per gli interventi di controllo sul restante territorio:
  - a. proprietari e conduttori di aree soggette a danno;
  - b. gli ATC, per il territorio a caccia programmata o per gli istituti faunistici da loro gestiti;
  - c. i titolari di autorizzazione di Istituti Faunistici privati per le aree ricadenti entro i confini dei suddetti;
  - d. i responsabili o i gestori di Istituti Faunistici pubblici o i proprietari e i conduttori di terreni inclusi in fondo chiuso o sottratti alla caccia programmata, per i terreni in essi compresi;
  - e. i proprietari e conduttori dei fondi agricoli posti all'interno di parchi ed aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991;
  - f. i gestori di aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991.

La richiesta di intervento di controllo della fauna selvatica e della specie cinghiale in ambito urbano di competenza dei sindaci dei comuni della regione deve essere inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) da parte del Sindaco.

La richiesta di intervento di controllo da parte dei soggetti di cui al punto 2, va presentata alla UOD agricoltura competente per territorio secondo le seguenti modalità:

- posta elettronica certificata (PEC);
- Sistema di Gestione dei Danni da Fauna Selvatica in Campania (SGDF)

I riferimenti delle UOD agricoltura competenti per territorio sono reperibili al seguente link <http://www.agricoltura.regione.campania.it/22settori/struttura.html>

La richiesta di intervento di controllo va resa sotto forma di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 e come tale corredata da copia del documento di identità del richiedente.

La richiesta di intervento relativa alla presenza di ungulati in ambito urbano deve contenere le seguenti informazioni:

- a. le motivazioni e la specie per cui si chiede l'intervento;
- b. l'ubicazione dell'area costituita dal centro abitato e dalle aree limitrofe, possibilmente indicando la località e l'indirizzo;

La richiesta di intervento di controllo sulla fauna selvatica e della specie cinghiale nelle aree extraurbane deve contenere le seguenti informazioni:

- le motivazioni a giustificazione dell'intervento;
- l'ubicazione delle aree con danni in essere, o potenzialmente a rischio, con l'indicazione geografica del Foglio e delle particelle catastali interessate sono considerati ammissibili interventi nelle aree circostanti le particelle danneggiate fino ad una distanza massima di 1500 metri dal confine delle stesse.

Gli interventi debbono comunque di norma avvenire entro i confini dell'unità di gestione (TCP, Istituto Faunistico, ecc.) ove si trova la particella danneggiata o la situazione di danno diffuso

- i proprietari/conduttori dei fondi danneggiati;
- gli interventi ecologici o di prevenzione che sono stati o che saranno messi in atto prima dell'inizio degli interventi;
- le colture od altri beni danneggiati e, se possibile, la quantificazione stimata dei danni;
- nel caso in cui la richiesta sia presentata dai soggetti di cui alle lettere a) del punto 2, lett. A), occorre precisare la disponibilità ad effettuare direttamente gli interventi solo se hanno frequentato un corso di abilitazione come coadiutori ai piani di controllo del cinghiale e siano iscritti all'ALBO, assumendosi la responsabilità delle attività svolte e allegando la dichiarazione di essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa di settore per effettuare gli interventi, essendo edotti delle conseguenze penali per false o mendaci dichiarazioni; gli stessi dovranno coordinarsi con il soggetto gestore dell'area dove si svolge l'intervento (ATC, UOD, Ente Parco/Riserva, Istituto faunistico privato).

### 3. TECNICHE DI PRELIEVO VENATORIO

Sono confermate le modalità consentite dalle pertinenti disposizioni regionali.

### 4. TECNICHE DI PRELIEVO PER GLI INTERVENTI DI CONTROLLO/CONTENIMENTO (ARTICOLO 19-TER DELLA L. N. 157 DEL 1992)

In base alle modifiche apportate all'articolo 19 della legge 157 del 1992, per le attività di controllo e contenimento della specie, oltre alle modalità previste per l'attività venatoria sono consentite le seguenti tecniche e modalità applicative, ai sensi del punto 2.3 e del punto 3.1.11 dell'Allegato 1 al d.m. 13 giugno 2023:

- a) reti, gabbie e trappole di cattura con abbattimento diretto *in situ* mediante arma da sparo o con trasferimento presso recinto/struttura dedicata alla sosta/quarantena/abbattimento, quest'ultimo effettuato mediante arma da sparo;
- b) abbattimenti selettivi diurni/notturni, da appostamenti fissi o temporanei, alla cerca da autoveicoli, natanti o a piedi, mediante arma da sparo, tra cui:
  - fucile con canna ad anima liscia o rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica classificate come armi da caccia o armi sportive, con munizionamento preferibilmente atossico. Salvo quanto diversamente disposto dalle normative vigenti in materia di armi, per i fucili con canna ad anima rigata è consentito l'utilizzo di ogni calibro, anche con diametro del proiettile inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40, anche utilizzando strumenti per l'attenuazione del rumore;
  - arco tradizionale (longbow, flatbow, ricurvo) di potenza non inferiore a 50 libbre a 28 pollici di allungo e arco compound di potenza non inferiore a 45 libbre a 28 pollici di allungo e frecce con punta munita di lame;
  - armi da sparo e fucili ad aria compressa, di potenza anche superiore ai 7,5 Joule;
  - strumenti per telenarcosi (fucili, cerbottane);
- c) durante gli interventi di controllo è consentito l'utilizzo:
  - di ottiche di mira anche a imaging termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere, fari, torce, strumenti per l'attenuazione del rumore; di

- strumenti per coadiuvare l'osservazione e il riconoscimento degli animali (binocolo, cannocchiali, ottiche a imaging termico, intensificatori di luce e visori a infrarossi dotati di telemetro laser, termocamere);
- la detenzione e utilizzo di camera di induzione per eutanasia;
  - l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza nel rispetto delle normative e disposizioni in materia di privacy e trattamento dei dati personali;
  - l'utilizzo, per i soli interventi selettivi da appostamento o cerca, esche alimentari/olfattive attrattive; il foraggiamento attrattivo verrà effettuato di norma mediante mais in granella, anche utilizzando distributori automatici, per quantitativi non superiori a kg 1 al giorno e per al massimo due siti di alimentazione per kmq;
- d) la tecnica della girata, per tutto l'arco annuale, mediante l'utilizzo da parte del conduttore di un cane limiere in possesso di abilitazione ENCI. L'intervento si svolge su piccole superfici, con un numero limitato di operatori eventualmente mediante accertamento preventivo della presenza della specie bersaglio;
- e) la braccata ridotta con l'ausilio di mute selettive, ridotte, costituite da coppia di ausiliari o mute con 4 cani che hanno conseguito uno specifico brevetto per coppia o muta che ne certifichi l'operatività e la selettività, attestato da valutatori esperti abilitati da ENCI o da disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti ai sensi del d.lgs. n. 529 del 1992 dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste;
- g) per tutti gli interventi in forma collettiva, dal raduno iniziale al ritorno al luogo di raduno ciascun partecipante dovrà indossare obbligatoriamente gilet o altro indumento ad alta visibilità;
- h) l'attuazione di tutti gli interventi di controllo faunistico, inclusa la soppressione dei capi catturati nelle trappole, costituendo il controllo attività di gestione faunistico venatoria, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1099/2009 del 24/09/2009 avente ad oggetto la protezione degli animali durante l'abbattimento;
- i) tutti i cinghiali abbattuti/catturati nel territorio regionale sono muniti di contrassegno inamovibile o certificazione del servizio veterinario per il tracciamento della spoglia e la sua certificazione di provenienza. Eventuali restrizioni o limitazioni nei metodi applicabili saranno indicate nelle disposizioni attuative, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo. Relativamente alle aree protette, nelle rispettive autorizzazioni potranno essere indicate le limitazioni (per tempi, modi e metodi di prelievo), connesse con le esigenze di tutela delle specie non target di rilevante interesse biologico.

## 5. AREE DI PRELIEVO

Il piano ha efficacia su tutto il territorio regionale, mediante l'applicazione dei rispettivi piani di prelievo venatorio e di controllo.

Per permettere il controllo sull'efficacia del prelievo e sul raggiungimento degli obiettivi, i dati sono raccolti per mezzo dell'utilizzo anche di sistemi informatici (App XCaccia) ed i risultati sono trasmessi mensilmente alla UOD Caccia, pesca e acquacoltura.

Le aree protette sono considerate come singole Unità di Gestione della specie cinghiale nelle fasi di impostazione e realizzazione del prelievo. Con tale procedura è possibile verificare l'efficacia dei piani di prelievo a livello locale, nonché valutare la selettività e la strutturazione dei prelievi eseguiti in base a quanto previsto al punto 2.3 del Decreto 13 giugno 2023.

Il controllo (articolo 19 della l. n. 157 del 1992) è consentito senza limite numerico per ciascuna area di intervento anche, quelle segnalate da cittadini/agricoltori/sindaci. Il controllo è consentito anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche

nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto in applicazione del Decreto Ministeriale del 13 giugno 2023

## 6. TEMPI DI PRELIEVO

**Prelievo venatorio:** come da disposizioni regionali

**Controllo faunistico:** tutto l'arco annuale con le metodologie, modalità e tempi previsti, fatte salve, nelle aree protette, le limitazioni per tempi, modi e metodi di prelievo, connesse con le esigenze di tutela delle specie non target di rilevante interesse biologico. Le tempistiche sopra indicate sono in linea con quanto indicato nel *Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) – 2023-2028*, previsto ai sensi dell'articolo 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112 di conversione del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, e firmato il 7 settembre 2023 dal Commissario Straordinario per la peste suina africana.

## 7. SOGGETTI COINVOLTI NEL PRELIEVO

**Prelievo venatorio:** cacciatori abilitati e iscritti all'apposito albo regionale

**Controllo e contenimento faunistico:** GOT, Bioregolatori, Polizia Provinciale, Carabinieri Forestale.

Sono ammesse, ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 4, della legge n. 157 del 1992, le ulteriori figure di seguito indicate:

- a) società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
- b) ulteriori cacciatori abilitati previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, indipendentemente dall'Ambito territoriale;
- c) ulteriori proprietari e conduttori dei fondi, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
- d) veterinari in servizio presso la sanità pubblica (GOT), previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale;

Il Piano nelle varie fasi vede la partecipazione, oltre dei Dirigenti Veterinari e degli Specialisti Veterinari dell'ASL territorialmente competente, anche del personale dedicato e formato:

- Gruppi Operativi Territoriali (GOT) istituiti ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza 5/2023 del Commissario Straordinario PSA;
- Bioregolatori individuati ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza 4/2023 del Commissario Straordinario alla PSA;

### Compiti e funzioni dei GOT

I GOT, istituiti in Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 613 del 25.09.2023, sono formati da personale tecnico afferente alle Autorità Competenti Locali e alle Direzioni Regionali della

Sanità Pubblica Veterinaria, dell'Agricoltura e dell'Ambiente, degli Enti Parco Nazionali e degli Enti Parco Regionali e svolgono le funzioni di attuazione delle finalità eradicative e di contenimento della specie cinghiale, previsti dal presente Piano e dal Piano di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana.

In Campania i GOT sono suddivisi nei seguenti livelli di operatività:

- G.O.T. Locali, quali G.O.T. per le funzioni di attuazione e di contenimento della specie cinghiale a livello di territorio di competenza di ciascuna Azienda Sanitaria Locale;
- G.O.T. Polo Integrato - CRIUV per l'attuazione delle finalità eradicative e di contenimento della specie cinghiale a livello regionale ed affiancamento ai GOT Territoriali.

I compiti dei GOT sono stabiliti nelle Linee Guida per l'organizzazione e la funzionalità dei Gruppi Operativi Territoriali, approvate con Decreto Dirigenziale n. 777 del 21.11.2023.

Nell'attuazione del presente Piano i G.O.T. assumono la qualifica di soggetti attuatori territoriali ed i loro compiti sono di seguito riportati:

#### G.O.T. Polo Integrato - CRIUV

- Svolge attività di supporto per l'erogazione della formazione preliminare dedicata a tutto il personale autorizzato riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi;
- Concorre alle operazioni di campionamento dei cinghiali abbattuti;
- Elabora, per i diversi ambiti di gestione (Aree Protette, ATC e Istituti Faunistici), la ripartizione del piano di prelievo e definisce le tecniche di intervento;
- Verifica il raggiungimento degli obiettivi di contenimento numerico dei cinghiali;
- Fornisce il supporto tecnico per la definizione dei protocolli di intervento, concordati con il Commissario Straordinario e i Comandi militari, in caso di presenza di cinghiali all'interno di siti militari;

#### GOT Locali

- Gestiscono il depopolamento e arruolano il relativo personale operativo;
- Provvedono al montaggio e alla gestione delle strutture di cattura del cinghiale;
- Individuano nelle aree urbanizzate, con il supporto delle ATC, i siti storico-archeologici, i centri abitati e le aree non vocate alla presenza di cinghiali per l'applicazione del piano mediante cattura o abbattimento degli stessi da effettuarsi in idonei luoghi;
- Attivano, a seguito di segnalazione di suini selvatici in difficoltà, le procedure finalizzate alla cattura, all'abbattimento, all'esecuzione dei test diagnostici e allo smaltimento delle carcasse come materiale di categoria 1 ai sensi del Regolamento (CE) n. 2009/1069;
- Effettuano i controlli per la Biosicurezza in allevamenti suini in affiancamento ai Servizi veterinari territoriali compilando le apposite Check list;
- Attivano le procedure per la persecuzione dell'obiettivo permanente di rimozione di tutti gli esemplari di cinghiale presenti nelle aree ricomprese in un raggio di 15 km dai distretti suinicoli di maggiore rilevanza, individuati dalla Regione, considerate aree non vocate alla presenza di cinghiali;
- Relazionano mensilmente al GOT Polo Integrato - CRIUV sulle attività di cattura svolte tramite l'invio del registro in uso riportante i dati delle catture e delle movimentazioni delle strutture utilizzate.

## **Compiti dei Bioregolatori**

Per assicurare l'efficacia ed efficienza delle azioni di depopolamento della specie cinghiale, per il periodo di applicazione del piano, è prevista la partecipazione alle attività dei bioregolatori, soggetti dotati di porto d'armi ed abilitati al prelievo venatorio ed al controllo faunistico con specifica formazione in materia di biosicurezza inseriti nell' Elenco Nazionale dei Bioregolatori attivato nel Portale dei Sistemi Informativi Veterinari – Vetinfo.

I compiti assegnati a questa figura professionale sono di seguito riportati:

- Attività venatoria di abbattimento con le tecniche riportate nel capitolo 3;
- Attività di cattura e successivo abbattimento dei soggetti catturati; in affiancamento ai Servizi veterinari territoriali ed ai GOT;

È possibile l'inserimento nella lista degli operatori incaricati dell'esecuzione dei controlli i coadiutori volontari formati e abilitati al controllo faunistico del cinghiale, i proprietari e conduttori di fondi agricoli in possesso di licenza di caccia e assicurazione sulla responsabilità civile (RC) ed i soggetti da essi eventualmente delegati. Proprietari e conduttori possono essere designati anche per il controllo delle trappole faunistiche. Si specifica che tutti gli operatori volontari, ivi compresi i proprietari, i conduttori di fondi agricoli ed i soggetti delegati, addetti al controllo devono aver ottenuto abilitazione specifica secondo i programmi indicati da ISPRA a seguito della frequenza di appositi corsi e siano iscritti all'ALBO Regionale previsto con Decreto regionale dirigenziale 19/2017 - Disciplinare per caccia agli ungulati con metodi selettivi.

## **8. PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO/CONTENIMENTO**

Per tutti gli interventi di controllo/contenimento il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

- 1) ciascuna richiesta perviene attraverso richiesta diretta via PEC/cartaceo (cittadini, sindaci, titolari istituti faunistici, ATC) alla UOD territorialmente competente;
- 2) istruttoria da parte della UOD agricoltura competente per territorio, controlli a campione;
- 3) redazione del decreto autorizzativo con identificazione della specie, luogo, motivo dell'intervento come da format regionale previsto dal PRIU;
- 4) attivazione dell'intervento autorizzato dalla UOD Agricoltura competente per territorio sentito il responsabile GOT territorialmente competente;
- 5) inizio intervento.

## **9. PRIMA GESTIONE DEI CAPI DI UNGULATI PRELEVATI**

Tutti i capi di ungulati abbattuti debbono essere identificati con contrassegno inamovibile. I capi catturati/abbattuti in territori di competenza degli ATC o in aree in cui i prelievi siano ad essi affidati, possono essere destinati ai Centri di Raccolta o ai Centri di Lavorazione o ceduti agli operatori a parziale rimborso delle spese sostenute, salvo specifiche disposizioni dell'autorità sanitaria.

Relativamente a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lett. b) del d.l. n. 9 del 2022 citato come modificato dall'art. 29 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con l. 10 agosto 2023, n. 112, la Regione darà specifiche disposizioni circa la stabulazione temporanea, ove ricoverare per un massimo

di 60 giorni i cinghiali catturati nei siti in cui non è possibile procedere direttamente all'abbattimento e relativamente alle destinazioni successive di tali capi.

Con riguardo agli adempimenti previsti al paragrafo 3.1.13 del *Piano straordinario di controllo della fauna* e all'ordinanza del Commissario per la peste suina n. 2/2024, la Regione provvede all'attivazione delle filiere per la commercializzazione delle carni prevedendo adeguati numeri di centri di raccolta/sosta di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004 *che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale* (siti dove le carcasse vengono eviscerate, gli organi prelevati ai fini delle opportune indagini sanitarie e conservate a temperature idonee) e centri di lavorazione carni (siti dove avvengono il sezionamento delle carcasse ed eventualmente la trasformazione e la vendita delle carni), anche attraverso forme di incentivazione alla loro realizzazione, allo scopo di conferire un adeguato valore commerciale a questi prodotti e contrastare la vendita illegale.

La Regione provvede, inoltre, a definire la possibilità di devolvere a fini caritatevoli e benefici i capi prelevati nell'ambito dell'attuazione del Piano.

Ferma restando l'opportunità di regolamentare la creazione di una filiera regionale delle carni, qualora si proceda alla vendita dei capi abbattuti parte del ricavato potrà essere destinato per incentivare la segnalazione di presenze di carcasse di cinghiali nel territorio (ai fini del monitoraggio passivo della PSA) o per incentivare attività di controllo della specie.

## **10. REPORTING ANNUALE E PERIODICO**

La Regione provvede annualmente a trasmettere a ISPRA un report sui risultati conseguiti nell'ambito del presente Piano e realizzati negli ATC, negli istituti faunistici protetti ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge n. 157 del 1992 e negli istituti faunistici privati al fine di permettere una comprensione dello stato di avanzamento delle strategie di gestione e degli sforzi attuati. A riguardo, la Regione proseguirà nella trasmissione ad ISPRA dei dati secondo il formato indicato e nella trasmissione dei dati mensili al Commissario Straordinario. Secondo le indicazioni fornite da ISPRA, la Regione continuerà a trasmettere altresì al Commissario per la PSA e ad ISPRA i dati relativi alla valutazione dei parametri stabiliti, inclusi gli incidenti stradali in cui è coinvolto il cinghiale, nonché i danni causati alle colture agricole. L'analisi dei dati suddetti consentirà altresì di valutare l'andamento delle soglie di danneggiamento e del valore economico relativo all'impatto della specie sulle attività antropiche (danni, incidenti stradali).

## **11. AZIONI GESTIONALI AD INTEGRAZIONE DEL PRELIEVO: "METODI ECOLOGICI".**

- Per allevamenti di suini semibradi: presenza di idonee recinzioni come stabilito dalla normativa vigente
- Per le Strutture faunistiche che detengono cinghiali a fini venatori: presenza di idonea recinzione rispondente alle prescrizioni specifiche emanate dalla normativa vigente
- Rafforzamento sorveglianza passiva: segnalazione ritrovamento carcasse, esecuzione di battute di ricerca attiva, gestione degli scarti di macellazione dei cinghiali cacciati.

Come è noto, è fatto obbligo di smaltire gli scarti delle carcasse di selvaggina selvatica abbattuta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009



La Regione intende incentivare un percorso di smaltimento nel quale le operazioni di eviscerazione avvengono esclusivamente nelle case di caccia o nei Centri di raccolta della Selvaggina. Gli scarti di macellazione dovranno seguire un percorso specifico con punti di raccolta dedicati e presidiati.

Sono previste, inoltre, le seguenti procedure:

- incentivazione dello svuotamento dei cestini e dei cassonetti nelle aree verdi e/o parchi dove spesso vengono effettuati pic-nic, nelle piazzole stradali/autostradali;
- incrementare il ritiro dei rifiuti, soprattutto nelle aree periferiche o dove sia stata segnalata la presenza di cinghiali;
- incentivare una corretta gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento alla frazione organica che non dovrebbe mai poter entrare in contatto con le popolazioni di selvatici;
- informare i cittadini che si avvalgono della pratica dell'autocompostaggio, di non utilizzare questa modalità per lo smaltimento degli scarti di origine animale (in particolare provenienti da suini o salumi);
- attività di contrasto alle pratiche illecite di foraggiamento dei cinghiali mediante un maggiore coinvolgimento dei corpi dei carabinieri forestali, di polizia locale e provinciale.

## **12. DANNI ALL'AGRICOLTURA**

La Regione ha realizzato un sistema di denuncia dei danni finalizzato al loro accertamento nel minor tempo possibile rispetto alla segnalazione dell'evento.

Ha predisposto, inoltre, un'unica scheda di rilevamento dei danni pubblicata su [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it), sezione danni da fauna, per l'effettuazione di richieste di risarcimento su modulistica unica.

È stato predisposto un archivio informatizzato contenente la georeferenziazione dei danni e degli interventi di prevenzione per conoscere, anche in tempo reale, la distribuzione dei danni sul territorio e pianificare interventi rapidi e mirati.

La Regione garantisce lo stretto coordinamento tra i diversi soggetti preposti al risarcimento dei danni al fine di raggiungere una omogeneità sui criteri di rilevamento, quantificazione e rimborso dei danni.